



# I METALMECCANICI HANNO IL CONTRATTO

**in vigore fin dal 1973** prevede che: "nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo", ma questo nei limiti ovviamente delle norme di legge e contratto.

Alla attuale normativa in vigore che prevede 64 ore **annue** di orario plurisettimanale e 40 ore (48 ore per aziende fino a 200 addetti) di straordinario **annuo** esente da informazione preventiva, per un totale di 104 ore annue (o 112 per le aziende inferiori a 200 addetti) per tutti e due gli istituti, **vengono aggiunte 16 ore** portando quindi il totale dei due istituti a 120 (128 per le aziende inferiori a 200 addetti) ore **annue**.

Tali ore possono essere utilizzate con un mix tra straordinario e orario plurisettimanale, la cui somma non può comunque eccedere le 120 ore (128) annue e con i seguenti limiti: per l'orario plurisettimanale massimo **80 ore**, e di conseguenza gli straordinari **non potranno superare le 40 ore (o 48)**. Per le straordinarie massimo **80 ore** (o 88) e di conseguenza anche l'orario plurisettimanale non può superare le 40 ore.

Per l'orario plurisettimanale sono previste procedure di esame preventivo con le RSU e preavviso ai lavoratori almeno 15 giorni prima. È prevista anche una procedura d'emergenza, in questo caso il preavviso sarà di 5 giorni e la realizzazione dell'orario plurisettimanale si dovrà esaurire nel trimestre.

Nel caso di utilizzo del lavoro straordinario è previsto l'esonero, nel limite del 10%, dei lavoratori che manifesteranno particolari esigenze.

**MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE STRAORDINARIO E PLURISSETTIMANALE:** le ore di straordinario, utilizzate in più rispetto alle attuali 40 (o 48) annuali, avranno una maggiorazione del 58%.

Le maggiorazioni per l'orario plurisettimanale con procedura d'emergenza (cioè programmate nel trimestre) vengono portate al 20% (30% se prestate al sabato).

**PERMESSI RETRIBUITI (PAR):** viene **ampliata la possibilità di utilizzo individuale dei permessi**.

I PAR a gestione individuale del lavoratore salgono a **8**, quelli a gestione collettiva scendono a **5**, da definirsi, come sempre, in sede di calendario annuo.

Viene ridotto a 10 giorni il preavviso necessario per avere diritto alla fruizione individuale dei PAR nell'ambito di un 10% contemporaneo di assenza.

Fra questi verrà data **priorità** a necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti per necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.

Nel caso di malattie di figli o familiari conviventi i PAR **verranno concessi senza preavviso** ma solo con avviso successivo entro le due ore dall'inizio del turno di lavoro.

Nel caso di lutto, verranno concessi, con semplice preavviso dei giorni che si intendono utilizzare (dovranno essere utilizzati entro 15 giorni dall'evento luttuoso, 30 giorni per lavoratori stranieri).

Nel caso di particolari esigenze produttive o organizzative la possibilità, oggi già prevista, di accantonare (o retribuire a scelta del lavoratore) 1 PAR viene estesa, come possibilità, fino a 3 PAR fra quelli previsti a gestione collettiva.



## 3. MALATTIA

L'articolo sulla malattia è stato **complessivamente riscritto** e suddiviso in 6 paragrafi e una norma transitoria. Le principali novità:

- Il lavoratore deve comunicare la sua assenza entro il primo giorno d'assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda e inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico.



# I METALMECCANICI HANNO IL CONTRATTO

- La normativa sulla conservazione del posto (il cosiddetto **comporto**) è rimasta inalterata rispetto a prima. L'unica modifica riguarda la trasformazione dei mesi, in giorni. Si conferma, **ai fini del comporto**, la sommatoria nel triennio delle malattie.
- **La modifica al trattamento economico realizza un rilevante miglioramento nella tutela per lavoratori ammalati.**

Anzianità	Periodo retribuito al 100%	Periodo retribuito al 80 %
Fino a 3 anni	122 giorni (4 mesi)	Il periodo restante
Da 3 a 6 anni	153 giorni (5 mesi)	Il periodo restante
Oltre i 6 anni	214 giorni (7 mesi)	Il periodo restante

Quindi **rispetto a prima** si aumentano i periodi al 100% e i periodi prima previsti al 50% della retribuzione vengono alzati al 80 %. Inoltre è previsto un bonus di 60 giorni uguale per tutti gli scaglioni di anzianità in caso di ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni.

- **Il trattamento economico ricomincia da capo ad ogni malattia purchè intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro.**

Si è quindi superata definitivamente ai fini del trattamento economico la sommatoria nel triennio

### **Trattamento per malattie brevi:**

La vigente normativa risalente al Contratto del 1994, che penalizzava le malattie brevi ripetute (quelle fino a 5 giorni) dopo il 7° evento nel triennio, viene sostituita da una nuova disciplina su BASE ANNUALE:

dalla 1ª alla 3ª malattia breve (5 giorni) il pagamento dei primi 3 giorni rimane al 100%. Al fine di disincentivare l'uso anomalo della malattia, dalla 4ª malattia breve il trattamento dei primi 3 giorni sarà al 66%, dalla 5ª malattia in poi sarà al 50%.

OGNI ANNO si azzera tutto e SI RICOMINCIA DA CAPO.

NON RIENTRANO IN QUESTO MECCANISMO le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, morbo di Cooley, neoplasie, epatite B e C, gravi malattie cardiocircolatorie, emodialisi, trattamenti terapeutici correlati, tutte le malattie collegate alla stato di gravidanza.



## **4. WELFARE INTEGRATIVO**

il fondo sanitario integrativo METASALUTE verrà finanziato con un versamento aggiuntivo pari a 72 Euro annui, per un totale di **108 Euro**, di cui 2/3 a carico delle imprese (4 Euro mese che si aggiungono ai 2 attuali) e 1/3 a carico dei lavoratori che vi aderiscono (2 Euro mese, oltre all'1 attuale).

L'innalzamento avrà le seguenti date:

- dal 1-1-2013: conferma dei 2 euro/mese a carico aziende e 1 euro/mese per i lavoratori
- dal 1-1-2015: 4 euro mese a carico aziende e 2 euro mese a carico dei lavoratori
- dal 1-1-2016: 6 euro mese a carico aziende e 3 euro mese a carico dei lavoratori.

Ciò consentirà il rafforzamento dell'attuale fondo, una maggiore tutela, maggiori coperture e possibilità di intervento. I versamenti aziendali sono riferiti al numero di lavoratori che vi aderiscono e pertanto sono subordinati al versamento relativo del lavoratore.





# I METALMECCANICI HANNO IL CONTRATTO



## 5. MERCATO DEL LAVORO

**APPRENDISTATO, viene rivisto sulla base della legge n. 92/2012 e del testo unico sull'apprendistato:** in particolare viene ridotto a 36 mesi il periodo massimo di apprendistato, con ulteriore diminuzione di 6 mesi per diplomati e laureati e vengono ridefiniti i trattamenti economici.

Il lavoratore viene assunto con due livelli inferiori a quello di sbocco. A un terzo del periodo (12 mesi) viene inquadrato in un livello superiore. A due terzi del periodo (24 mesi) riceverà la retribuzione nazionale del livello finale. Dopo 36 mesi avrà retribuzione e livello corrispondenti.

Viene fissato il periodo minimo di apprendistato in 6 mesi.

**CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:** viene regolamentata la materia, secondo quanto disposto dalla legge. L'assunzione casuale per i tempi determinato e le somministrazioni fino a un massimo di 12 mesi: ulteriori possibilità potranno essere previste dalla contrattazione aziendale.

Le deroghe previste dalla legge e demandate al contratto favoriranno l'assunzione di figure particolarmente deboli sul mercato del lavoro.

**PART-TIME:** viene **garantita** la trasformazione a part-time, nel limite del 4%, per alcune specifiche casistiche legate alla necessità di assistenza per i figli fino a 13 anni di età e per i familiari.

Negli altri casi, fermo restando il diritto, si terrà conto della fungibilità delle mansioni.



## 6. ALTRE NORMATIVE

**INQUADRAMENTO:** sono previste modifiche all'inquadramento con l'introduzione della 3ª super e della 4ª super.

**FORMAZIONE:** si prevede il miglioramento della normativa sulla formazione professionale

**RELAZIONI INDUSTRIALI:** miglioramento della normativa di informazione e consultazione delle Rsu e dei lavoratori nelle aziende da 50 dipendenti in su, e nelle imprese o nei gruppi di dimensione comunitaria, con l'istituzione dei comitati europei CAE e di quelli nazionali.

### PERCORSO DEMOCRATICO

**11**

DICEMBRE

Il giorno **11 dicembre** si terrà l'**ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI** che valuterà l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Si terranno quindi **ASSEMBLEE** in tutti i luoghi di lavoro e la **CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI** a FIM E UILM.

Il Contratto sarà sottoscritto in via **definitiva** dopo il percorso di consultazione.



[www.fim.cisl.it](http://www.fim.cisl.it)

